



**MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
PROCEDURE ATTUATIVE IN RELAZIONE AL PIANO SCUOLA A.S. 2021-22**

PIANO RIENTRO 2021-22

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.P.R. 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", ed in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;
- VISTO** l'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 17 luglio 2020, n. 77 relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- VISTO** il D.L. n.19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO** il D.L. n.73 del 25/05/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 23/07/2021;
- VISTO** il DPCM del 17 giugno 2021 relativo alla Certificazione verde - Green pass;
- VISTO** il D.L. n. 105 del 23/07/2021, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- VISTO** il D.L. n. 111 del 06/08/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (GU n.187 del 6-8-2021)
- TENUTO CONTO** delle linee guida e dei protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del D. L. n. 111/2021, nonché dei protocolli richiamati dall'art. 29 bis del D.L. n. 23 del 08/04/2020;
- VISTO** il Piano scuola 2021-2022 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto Ministro dell'istruzione n.257 del 06/08/ 2021;
- VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'istruzione n.1107 del 22/07/2021, "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 avente ad oggetto le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19;
- VISTA** la Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11/08/2021, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- VISTA** la Nota del Ministero istruzione n. 1237 del 13/08/2021, "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico";
- VISTO** il Documento INAIL "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche";



- VISTO** il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 - Anno scolastico 2021/22" siglato tra il MI e le OO.SS., trasmesso con Nota MI Prot. 900 del 18/08/2021;
- VISTE** le *Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico* dell'Istituto Superiore di Sanità del 1 settembre 2021;
- VISTO** il Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19 e le relative informative pubblicate sul sito istituzionale www.barbescuola.edu.it alla sez. *Sicurezza*.
- VISTA** l'Integrazione al "Regolamento d'Istituto" approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10 settembre 2021;
- VISTA** l'Integrazione al "Patto di corresponsabilità di Istituto" per emergenza Covid-19 approvato dal Consiglio di Istituto in data 31.08-2020 con delibera n. 97;
- VISTA** l'Integrazione al "Patto di corresponsabilità di Istituto" per emergenza Covid-19 riconfermata nel Collegio dei Docenti in data 01/09/2021 con delibera n. 3;
- VISTO** il Piano sulla Didattica digitale integrata approvato con delibera n. 12 del Collegio Docenti del 29/09/2020 e delibera n.99 del Consiglio di Istituto del 13/10/2020 e successiva rimodulazione con delibera n. 18 del Collegio Docenti del 2/12/2020 e delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 14/12/2020;
- CONSIDERATA**, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l'esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche per favorire quanto più possibile il successo formativo degli alunni/e e la funzione socio-relazionale della scuola;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

VENGONO INDICATE LE SEGUENTI PROCEDURE DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22 IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 FINALIZZATE AD INDIVIDUARE LE MISURE DA ATTUARE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Nell'anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica di ogni ordine di scuola è "svolta in presenza", al fine di assicurare il **valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica** (articolo 1, co. 1, decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" -GU n.187 del 6-8-2021).

Non è esclusa, tuttavia, la possibilità **interventi di deroga alla "scuola in presenza"** in conseguenza del verificarsi particolari condizioni sanitarie. Il co. 4, art. 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111, infatti, prevede in proposito che **sino al 31 dicembre 2021**, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità...." possano disporre la **sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza.**



In tale ipotesi, **per il tempo strettamente necessario**, l'istituzione scolastica avrà cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla **didattica digitale integrata (DDI)**. Anche nel caso di quarantena, disposta dalle autorità sanitarie competenti, si farà ricorso alla DDI (Circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254). Resta sempre garantita la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"

MISURE DI SICUREZZA

Fino al **31 dicembre 2021** sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (**mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR**): per il personale impegnato con bambini con disabilità, in relazione alla tipologia di disabilità ed alle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico, si prevede l'utilizzo, unitamente alla mascherina, di ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali **guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose**. Il MI ha previsto anche la fornitura di **mascherine monouso trasparenti**, da destinarsi agli studenti con disabilità uditiva ed al resto della classe, compagni e docenti.)

È fatta eccezione:

- **per i bambini di età inferiore ai sei anni:** la Nota tecnica del MI Prot. 1237 del 13.08.2021 precisa che *"in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere"*). Il Protocollo d'intesa per l'avvio dell'a.s. 2021-2022, siglato tra le OO.SS. e il MI, con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, evidenzia che *"...è raccomandata una didattica a gruppi stabili"*;
- **per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;**

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (Nota tecnica del MI Prot. 1237 del 13.08.2021).

Permane la raccomandazione di:

- **garantire sempre in tutti gli ambienti e aule scolastiche un adeguato ricambio d'aria** con mezzi naturali o meccanici, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021);
- **osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti**

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La Nota tecnica del MI fa presente che il CTS, nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020, ha chiarito che *"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea"*.

d) In ciascun plesso scolastico, come per il passato anno scolastico, attraverso apposita **cartellonistica verticale e orizzontale**, affissa all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili degli edifici scolastici, l'Istituto fornisce puntuale **informazione** a chiunque entri all'interno della



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



struttura scolastica (lavoratori, studenti, genitori, ditte esterne) circa le **Precauzioni igienico-sanitarie definite delle Autorità** quali:

- *l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;*
- *il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;*
- *l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, indossare i DPI per tutta la permanenza all'interno delle aree di pertinenza dell'Istituto, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;*

RICORDIAMO CHE:

Sono sintomi riconducibili al Covid- 19: febbre con temperatura superiore ai 37,5°c, brividi, tosse secca, spassatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto

LA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nella scuola, il decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce:

dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico, a qualunque titolo in servizio, l'obbligo di "possesso" e il dovere di "esibizione" della certificazione verde COVID-19

➤ La Certificazione verde COVID-19 può essere rilasciata:

- **dopo** la somministrazione della **prima dose di vaccino** e ha validità **dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose)**.
La certificazione verde ha, in ogni caso, una **validità di 9 mesi*** dal completamento del ciclo vaccinale;
- in caso di **guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (ha validità 6 mesi*)**;
- a seguito della **effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (ha validità di 48 ore*)**.

* salvo diverse condizioni che potrebbero sopraggiungere e rendere non valido il certificato

➤ La Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 è prevista:

per i **soggetti** per i quali la **vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita** in ragione di **specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata**. Il rilascio della **certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19** è da parte dei:

- **Medici vaccinatori** dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- **Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta** dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 è valida **fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni. Sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. (Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021)



Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19, ovvero della certificazione verde COVID-19 è tenuto, comunque, al rispetto di tutte le misure di prevenzione, in particolare:

- ✓ uso della mascherina;
- ✓ distanziamento dalle persone non conviventi;
- ✓ lavaggio delle mani;
- ✓ evitare assembramenti con particolare riferimento ai locali chiusi;
- ✓ rispetto della normative previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

➤ Verifiche delle certificazioni verdi COVID-19

L'art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1 co 6 del D.L. 111/2021, dispone che *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19...., i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...”*

In base a quanto precisato nella Nota tecnica del MI, per detta verifica, **non sarà necessario acquisire copia della certificazione del dipendente** (a prescindere dal formato in cui essa sia esibita), ma si provvederà alla **registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno**, recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

L'art. 13 Co. 1 del DPCM Green pass dispone che *“La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno generato l'emissione”*.

➤ Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

L'art. 9-ter co. 2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 introdotto dall'art. 1 co 6 del D.L. 111/2021 stabilisce che *“il mancato rispetto delle disposizioni (l'obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione”) di cui al comma 1 da parte del personale scolastico... è considerato “assenza ingiustificata” e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

La Nota tecnica del MI precisa che:

- il personale scolastico, che è privo della certificazione verde, non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo;
- il legislatore ha introdotto una **ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata”**, rispetto a quella prevista dall' articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001;
- la decorrenza del **contratto di supplenza** avrà luogo **a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato**.
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata con **multa da 400 € a 1000 €** (art. 9-ter co.5 D.L. 22 aprile 2021, n. 52)



UNIONE EUROPEA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Tenuto conto che contestualmente alla seduta odierna del CDI, 10 settembre 2021, è stata pubblicata sulla G.U. n.217 il D.L. 10 settembre 2021 n.122 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale*”, si rimanda all’art.1 in merito all’obbligatorietà di esibire il Green Pass per quanti frequentano la scuola (genitori, educatori, esperti esterni, specialisti e addetti a specifiche mansioni...)
Pertanto dalla data in vigore del D.L. n. 122/2021 (11/09/2021) ai sensi dell’art. 1 comma 2 “*Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)*”, **sarà richiesto di esibire la Certificazione Verde a chiunque acceda alle strutture scolastiche.**

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Attraverso il coinvolgimento del RSPP, del Medico Competente e nel rispetto delle competenze del RLS viene aggiornata costantemente la documentazione di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla luce della normativa vigente e dell’evolversi della situazione epidemiologica come anche il **Piano di scaglionamento per ingresso/uscita da scuola degli alunni e del personale dipendente** e, attraverso la segnaletica verticale ed orizzontale, sarà mantenuta la **differenziazione dei percorsi interni in tutti i plessi dell’istituzione scolastica. Si conferma l’individuazione del comitato aziendale e delle figure del Referente Covid 19 di Istituto e di plesso** che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Sarà altresì identificato un sostituto, per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Si è provveduto all’aggiornamento del “**Patto educativo di corresponsabilità**”, per una collaborazione sempre più attiva tra Scuola e Famiglia

Attraverso il sito istituzionale, sarà garantita a tutto il personale, agli studenti ed alle famiglie degli alunni la costante e puntuale informazione sulle Misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Sarà curata la formazione del personale scolastico sulle Misure di contenimento del contagio da Covid-19 e dei relativi Protocolli di sicurezza, nonché sulle procedure di cui ai richiamati protocolli.

Sarà compito del **DSGA** provvedere all’**attribuzione di specifici incarichi** (*per evitare la presenza di assembramenti durante le fasi di ingresso, di uscita e di svolgimento delle attività, per fornire le mascherine al personale, annotando la consegna su un registro della consegna dei DPI, monitorare le postazioni di sanificazione delle mani - gel/presidio - , incarichi per la pulizia ripetuta ed approfondita, aerazione costante dei locali, ecc.*) a pianificare le **quotidiane attività di pulizia, nonché di disinfezione e sanificazione** all’interno dell’istituzione scolastica, ad elaborare il **Cronoprogramma degli interventi** (con riferimento agli *ambienti di lavoro e alle aule, alle palestre, alle aree comuni, alle aree di ristoro e mensa, ai servizi igienici, alle attrezzature e postazioni di lavoro, al materiale didattico e ludico, alle superfici comuni ad alta frequenza di contatto -es. pulsantiere, passamano-, alle superfici e agli oggetti, inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, destinati all’uso degli alunni, alla frequente aerazione di tutti i locali e all’apertura degli infissi esterni dei servizi igienici*), e a **fornire le istruzioni dettagliate ai collaboratori scolastici con delineazione dei precipi compiti e responsabilità.**



A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare, ecc) **e ai soggetti esterni** che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, **per tutta la durata della loro permanenza a scuola**, di:

1. indossare la mascherina chirurgica;
2. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
3. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone
4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenute ad aerare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali.

PULIZIA/IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

Il personale ATA addetto assicura la pulizia giornaliera e l'igienizzazione/sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

Si continuerà ad applicare il **Protocollo per la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici**, tenendo anche a riferimento il Documento INAIL “*Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche*”.

In particolare, come specificato dal Protocollo di Intesa trasmesso con Nota MI Prot. 900 del 18.8.2021 si provvederà a:

- *assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;*
- *utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;*
- *garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;*
- *sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.*
- *porre particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.*

Come precisato dal CTS, la **sanificazione straordinaria**, in conseguenza di caso positivo Covid19:

- *va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,*
- *non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,*
- *non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,*
- *potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.*

Pertanto se un alunno o un operatore scolastico risultano positivi al Covid19:

- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree usate dalla persona positiva: uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.



Il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia e sanificazione straordinaria sarà adeguatamente istruito sui metodi idonei di pulizia e igiene ambientale, sull'utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure di prevenzione e protezione individuale e sui criteri e modalità di verifica della corretta esecuzione di tali operazioni.

Anche per l'a.s. 2021-2022 sono individuate specifiche figure che, nei singoli plessi, controllano periodicamente lo stato di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e dei DPI.

INDICAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA- QUARANTENA

Nella nostra Istituzione scolastica è allestita, in ogni, plesso un'aula o un'area **Covid**, per la gestione di una persona sintomatica.

Anche nell'a.s. 2021-2022, si continueranno ad osservare le disposizioni del **Protocollo per la gestione del caso sintomatico** previste dal Protocollo sicurezza covid e dalle successive integrazioni pubblicate sul sito istituzione alla sez. sicurezza.

A tal proposito, si ricorda che **ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;**

In base a quanto riportato nel **Verbale del CTS n. 39 del 5 agosto 2021** e precisato **Circolare ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021**, a seconda del completamento o meno del ciclo vaccinale il periodo della **quarantena** varia, come di seguito specificato:

- **CICLO VACCINALE COMPLETATO DA ALMENO 14 GIORNI.**
 - *I contatti asintomatici stretti possono rientrare in comunità dopo un periodo di **quarantena di almeno 7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo***
 - *I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 **non** devono essere sottoposti a **quarantena**.*
- **CICLO VACCINALE NON COMPLETATO DA ALMENO 14 GIORNI. NON VACCINATI**
 - *I contatti asintomatici stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.*
 - *I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, **identificati dalle autorità sanitarie, non devono essere sottoposti a quarantena**.*

Il rientro a scuola del personale e degli studenti, già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la **“avvenuta negativizzazione”** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

SUPPORTO PSICOLOGICO

In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, la nostra istituzione scolastica anche nell'a.s. 2021-2022 metterà in campo, come misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione, azioni di supporto psicologico in favore di docenti, alunni



(specialmente quelli con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali) e famiglie, attraverso l'attivazione di uno **Sportello di ascolto** che, oltre che in presenza, previa prenotazione, potrà funzionare anche attraverso la modalità a distanza.

FRAGILITÀ E DISABILITÀ

- **Attraverso il medico competente**, è garantita la **gestione della sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché la **“sorveglianza sanitaria eccezionale”** di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii..

- Nei casi previsti e come specificato nella informativa “Tutela dei lavoratori fragili” si continuerà ad aggiornare ed illustrare nel dettaglio la disciplina normativa vigente sulle tutele riservate ai **lavoratori fragili**.

- La nostra istituzione scolastica avrà cura di tutelare gli **alunni con fragilità** attraverso una **sorveglianza attiva**, concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di prevenzione territoriale, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), in collaborazione con le famiglie e le strutture socio-sanitarie, le associazioni che li seguono.

La scuola scolastica è costantemente impegnata a porre in essere tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, per garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva e partecipata con il coinvolgimento del gruppo classe come già messo in atto lo scorso anno scolastico.

ACCESSO GENITORI/ DELEGATI/ TERZI NEI LOCALI DELLA SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

L'accesso di genitori (o loro delegati), di terzi nei locali della scuola e agli uffici amministrativi continuerà ad avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- *ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;*
- *limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;*
- *accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura;*
- *esibizione del Green Pass;*
- *regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza e della consapevolezza di aver preso visione del protocollo di sicurezza e delle relative integrazioni;*
- *rispetto della segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare.*

IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da Covid19, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Per prevenire e contrastare la diffusione del virus:

- a) I **genitori degli alunni/e devono monitorare** lo stato di salute dei propri figli e di loro stessi.
- b) Le **famiglie degli studenti** sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente documento e del Patto Educativo di Corresponsabilità con relativa integrazione.
- c) Per **tutto l'anno scolastico 2021/2022** sono sospesi i colloqui genitori-docenti, in presenza, individuali e collettivi, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità.



Tutta la gestione dei colloqui scuola famiglia sia con ricevimento al mattino che pomeridiano, fino a nuove disposizioni relative alla gestione della prevenzione alla diffusione da Covid- 19, **saranno in modalità on-line attraverso la piattaforma GSuite o corrispondenza Gmail.**

La programmazione dei colloqui seguirà le procedure ordinarie già predisposte dal RES con appuntamenti programmati che il docente potrà predisporre liberamente in orario mattutino o pomeridiano. Il colloquio avvenuto dovrà essere tracciato sul RES.

- d) **Se gli studenti avvertano sintomi associabili al Covid-19**, devono rimanere a casa.
 e) **Alunni fragili:** l'Istituto deve essere informato della presenza di «soggetti fragili» esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19.

Le specifiche situazioni degli alunni/e in condizioni di fragilità saranno «valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando **l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione** alla scuola in forma scritta e documentata».

La scuola dispone di termometri e potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

Tutti gli alunni entreranno presso i locali scolastici rispettando uno specifico scaglionamento delle entrate e delle uscite.

- A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica.
- A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica e da piantine attuative.
- Tutta la comunità scolastica dovrà rispettare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella apposita segnaletica orizzontale/verticale e gli orari assegnati.
- Ad ogni operatore scolastico e a chiunque abbia avuto accesso all'Istituto, è vietato transitare in zone non destinate allo svolgimento delle attività didattiche. Gli spostamenti sono comunque consentiti per recarsi in: laboratori didattici, negli uffici di segreteria, ai servizi igienici nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente in ogni plesso dell'Istituto.

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici viene effettuato come segue:

- Ogni componente della comunità scolastica durante l'ingresso deve rispettare scrupolosamente la distanza di sicurezza minima (1 mt.) e deve indossare correttamente la mascherina.
- Gli spostamenti di fine lezioni dovranno svolgersi in maniera ordinata e nel rispetto categorico del distanziamento fisico di sicurezza e indossando la mascherina.

L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato nei seguenti casi:

- in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al Covid-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato (medico di famiglia, pediatra di libera scelta, guardia medica o il numero verde regionale);
- a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid19 o provenga da zone a rischio, eventualmente segnalate dalle autorità competenti.
- È istituito, in ogni Plesso, un *Registro accessi agli edifici scolastici da parte di soggetti esterni alla scuola*, (con indicazione: dati anagrafici, recapiti telefonici, data/ora di accesso).

MISURE PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Ciascun ambiente dell'Istituto ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



- interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre;
- Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e comunque ogni qual volta uno dei docenti in aula lo riterrà necessario;
- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, aziende, musei e altri luoghi per svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e i docenti dovranno mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dal contagio da Covid19 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
- Sono sospese qualsiasi iniziativa didattica (uscite, viaggi, progetti) che comportino promiscuità tra classi diverse e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

- L'accesso ai servizi igienici è contingentato e avviene sotto la supervisione del personale addetto (Personale ATA).
- Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e disinfettando le mani con gel igienizzante prima di entrare in bagno;
- Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

RIUNIONI – ASSEMBLEE

- In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, le riunioni degli organi collegiali continueranno a svolgersi in modalità a distanza.
- In casi eccezionali, le riunioni in presenza degli organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale. Eventualmente le persone presenti all'incontro possono togliere la mascherina purché si rispetti con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro (ne è consigliato l'uso);

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- Per le persone presenti in Istituto è obbligatorio adottare le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune;
- La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani in più punti di erogazione. Ogni aula ha una postazione per avere sempre a disposizione: gel igienizzante, mascherine chirurgiche, spray disinfettante e rotoloni di carta per una immediata disinfettazione.
- Ad ogni componente della comunità scolastica non è consentito all'interno dell'Istituto e delle sue pertinenze, lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori, di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a Scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



CONTACT TRACING E RACCORDO CON IL SISTEMA SANITARIO

Si conferma quanto già messo in atto lo scorso anno: l'Istituto costantemente si confronta con il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione al fine di essere supportato ed avere risposte immediate in caso di criticità considerata anche l'articolata casistica di situazioni dovute alle diverse varianti del Covid-19 e del suo continuo mutamento.

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE

Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di Covid-19, la persona interessata deve darne notizia tempestivamente al Dirigente Scolastico o a suo delegato, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere all'immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri ed attuare specifico *Protocollo per la gestione di casi sospetti* in relazione a quanto specificato dalla normativa vigente.

GRUPPO OPERATIVO e REFERENTE COVID-19 (ISTITUTO e PLESSO)

L'applicazione e la verifica delle misure contenute nei protocolli di sicurezza anti-contagio è monitorata da un Gruppo Operativo composta da:

- Comitato Aziendale costituito dal Dirigente Scolastico (D.S), il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Il Medico Competente (M.C.), il Rappresentante lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e un componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), integrato dalle figure del D.S.G.A., dai Collaboratori del DS e dai Referenti Covid19 (Istituto e Plesso).

Il Referente Covid oltre al monitoraggio e controllo dei possibili sospetti di caso Covid19, monitora ed eventualmente comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP) se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di alunni/e in una classe o di insegnanti.

È competenza del DdP effettuare, nei casi che ritiene opportuno, un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid 19 nella comunità.

DISPOSIZIONI FINALI

Ogni proposta organizzativa deve intendersi suscettibile a variazioni ed ogni documento prodotto deve intendersi "dinamico" ovvero soggetto a costante revisione e/o aggiornamento in relazione ad eventuali nuove e successive disposizioni normative. Gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale e diffusi tramite una campagna informativa a tutti il personale, agli alunni/e ed alle famiglie.

Approvato nel CDI del 10 settembre 2021 con delibera n. 51

Approvato dal CDU del 13 settembre 2021 con delibera n. 16

Il Dirigente Scolastico
 Prof. ^{ssa} Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)